

**CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO E LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE**

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 1825 del 06/05/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

VARIE

TRA

La **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**, con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 28, codice fiscale n. 04724150968, di seguito denominata **Fondazione**, nella persona del Direttore Generale dott. Matteo Stocco, domiciliato per la carica presso detta sede,

E

la **Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori"**, con sede legale in Milano, via Venezian 1, codice fiscale 80018230153, partita IVA 04376350155, di seguito denominata **Istituto**, nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Maria Teresa Montella domiciliato per la carica presso detta sede

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Prestazioni rese dalla Fondazione

La Fondazione assicura all'Istituto l'effettuazione delle prestazioni specialistiche di: nefrologia, ginecologia per le problematiche in fertilità in oncologia e dermatologia. Le prestazioni di cui sopra saranno garantite dal personale sanitario in servizio presso le SS.CC. interessate della Fondazione e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività delle suddette SS.CC..

ART. 2 – Prestazioni rese dall'Istituto

L'Istituto assicura alla Fondazione prestazioni specialistiche di oncologia pediatrica, procedure diagnostiche e terapeutiche oncologiche da rendere da parte del personale medico della S.C. Pediatria Oncologica dell'Istituto stesso, al di fuori dell'orario di lavoro, mediante accessi su chiamata della Fondazione da concordare

preventivamente con il Direttore della Struttura stessa.

**ART. 3 – Modalità di esecuzione e Compensi per prestazioni rese dalla
Fondazione**

Le prestazioni di cui all'art. 1 verranno effettuate con le seguenti modalità e applicazione delle relative tariffe:

- **Nefrologia e Dialisi:** da personale della dirigenza medica in servizio presso la SC Nefrologia, Dialisi e Trapianti di Rene, al di fuori del normale orario di servizio. L'espletamento delle consulenze avverrà presso l'Istituto in data e ora da concordarsi di volta in volta, su richiesta della Direzione Medica dell'Istituto stesso, cui dovranno pervenire le richieste dei reparti. La Fondazione garantisce la disponibilità di un sanitario della suddetta SC Nefrologia, Dialisi e Trapianti di Rene per l'espletamento della consulenza presso l'Istituto; durante i giorni di sabato e domenica, nonché per i giorni festivi, verrà, invece, garantita la disponibilità a fornire consultazioni telefoniche da parte del medico di turno.

Le prestazioni di dialisi dovranno avvenire presso la sede della Fondazione previo accordo tra l'Istituto e la SC Nefrologia, Dialisi e Trapianti di Rene (tel. 02.55036133-4449-3313-45605193, e-mail sara.samoni@policlinico.mi.it, silvia.soloperto@policlinico.mi.it,) e verranno svolte durante il normale orario di servizio.

- **Ginecologia per le problematiche in fertilità in oncologia:** da personale della dirigenza medica in servizio presso la SC Pronto Soccorso e Accettazione Ostetrico-Ginecologica e PMA della Fondazione, al di fuori del normale orario di servizio, a favore delle pazienti afferenti alla S.C. di Ginecologia Oncologica. L'espletamento delle prestazioni avverrà presso l'Istituto in data da concordarsi, di volta in volta, tra la S.C. di Ginecologia Oncologica dell'Istituto stesso e la SC Pronto Soccorso e Accettazione Ostetrico-Ginecologica e PMA della Fondazione e di norma si effettua un accesso settimanale della durata di circa 2

ore.

L'Istituto mette a disposizione i locali e le attrezzature necessarie mediante le quali il personale che esercita la consulenza opera sotto la sua esclusiva responsabilità e rischio, in piena collaborazione dei sanitari delle SS.CC. interessate senza vincolo di subordinazione.

L'Istituto garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Per tutte le attività consulenziali è prevista una tariffa unica omnicomprensiva di € 100,00 per la prima ora ed € 70,00 per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima, incrementata di una percentuale pari al 15% quale rimborso spese generali.

Per le prestazioni di dialisi che si svolgeranno presso la Fondazione, il compenso previsto è come da Nomenclatore Tariffario Regionale.

Per quanto alle prestazioni di **dermatologia**, la Fondazione garantisce le sole urgenze, da effettuarsi esclusivamente presso la SC Dermatologia della Fondazione, da personale della dirigenza medica in servizio presso la suddetta SC, durante il normale orario di servizio, previ accordi.

Per tali prestazioni il compenso previsto è come da Nomenclatore Tariffario Regionale.

ART. 4 – Modalità di esecuzione e Compensi per prestazioni rese dall'Istituto

Le prestazioni di cui all'art. 2 verranno effettuate dal personale medico dell'Istituto presso la sede istituzionale della Fondazione.

La Fondazione mette a disposizione i locali e le attrezzature necessarie mediante le quali il personale che esercita la consulenza opera sotto la sua esclusiva responsabilità e rischio, in piena collaborazione dei sanitari delle SS.CC. interessate senza vincolo di subordinazione.

La Fondazione garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

La Fondazione riconosce all'Istituto, a titolo di corrispettivo:

- consulenze di oncologia pediatrica - € 250,00 per accesso su chiamata, della durata massima di due ore;
- procedure diagnostiche oncologiche - € 400,00 per rachicentesi - € 200,00 per esecuzione mieloaspirato e/o biopsia osteomidollare;
- procedure terapeutiche oncologiche (prescrizione ciclo di terapia e sua verifica) - € 60,00 per ogni giorno di terapia.

ART. 5 – Modalità e termini di pagamento

Ciascuna delle Parti, con periodicità mensile, provvederà a trasmettere alla controparte una nota, sottoscritta per accettazione anche da parte del personale interessato a ciascuna consulenza, dalla quale risulti il giorno e l'ora dell'avvenuta prestazione, il numero delle ore effettuate dal suddetto personale nel periodo considerato, con a fianco il nominativo dello stesso, nonché l'ammontare dei compensi di competenza.

Le stesse emettono fattura con pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura stessa e successivamente provvedono all'erogazione dei compensi al personale medesimo, ai sensi della normativa vigente, per quanto di competenza, ove l'attività sia resa al di fuori dell'orario di servizio.

ART. 6 – Coperture Assicurative

Ai sensi della legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli), la Fondazione e l'Istituto si impegnano a garantire, a proprie cura e spese, adeguata copertura assicurativa o misure analoghe alla copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa vigente di settore.

Si precisa, inoltre, che durante lo svolgimento delle attività da parte del personale incaricato è garantita la copertura INAIL per infortuni sul lavoro da parte dei rispettivi Enti.

ART. 7 – Trattamento dati

L'Istituto e la Fondazione sono titolari autonomi dei dati e, ove dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui ciascuna Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

I medici rispettivamente della Fondazione e dell'Istituto si intendono persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la responsabilità e l'autorità della controparte, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). I medici rispettivamente della Fondazione e dell'Istituto, così designati dalla controparte, si impegnano a osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni di cui vengano a conoscenza durante l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché ad attenersi alle istruzioni della controparte, rispettando la vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

ART. 8 – Piano di prevenzione della corruzione e Codice Etico e di comportamento

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento contenuti nel PIAO. In particolare le Parti dichiarano di aver adottato il PIAO con le modalità previste dalla normativa (visibile e consultabile sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 9 – Disposizioni finali

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra la Fondazione e l'Istituto.

Per quanto non contemplato nel presente atto il rapporto convenzionale è regolato dalle vigenti norme contrattuali.

ART. 10 – Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2027, fatta salva la possibilità di recesso da notificarsi tra le Parti a mezzo PEC almeno trenta giorni prima.

Le Parti convengono che, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi, i pregressi rapporti verranno regolati ai sensi del presente accordo e ciò a decorrere dall'1 gennaio 2026.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le Parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto approvazione delle modifiche stesse.

ART. 11 – Oneri

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo, con oneri a carico solidale delle Parti. L'Istituto effettua il pagamento con contrassegno telematico n. 01240839004635 e n. 01240839013658; la Fondazione si impegna a bonificare all'Istituto la parte di imposta a proprio carico, entro 30 gg dalla stipula della presente convenzione, alle seguenti coordinate bancarie: girofondi banca d'Italia conto n. 0306303 – denominazione conto IRCCS Istituto Tumori – causale "rimborso imposta di bollo convenzione sanitaria passiva per prestazioni specialistiche varie";
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 12 – Foro Competente

Per eventuali controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Il Direttore Generale **MATTEO STOCCO**

Per Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori"

Il Direttore Generale **MARIA TERESA MONTELLA**

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93, art. 3, c. 2.

La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, L. 241/90 e s.m. e i..